

172.222.034.1

**Ordinanza
concernente l'assicurazione nel piano di base
della Cassa pensioni della Confederazione
(OCPC 1)**

del 25 aprile 2001 (Stato 27 agosto 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 20 della legge federale del 23 giugno 2000¹
sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge sulla CPC);
visto l'articolo 50 della legge federale del 25 giugno 1982²
sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Abbreviazioni

¹ Nella presente ordinanza sono impiegate le seguenti abbreviazioni:

AI	Assicurazione invalidità della Confederazione;
CC	Codice civile ³ ;
CO	Diritto delle obbligazioni ⁴ ;
CPC	Cassa pensioni precedente della Confederazione (cfr. art. 1 cpv. 2);
DFP	Dipartimento federale delle finanze;
INSAI	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni;
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 ⁵ sull'assicurazione per l'invalidità;
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 ⁶ sull'assicurazione contro gli infortuni;
LAVS	Legge federale del 20 dicembre 1946 ⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
LFLP	Legge federale del 17 dicembre 1993 ⁸ sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

RU 2001 2327

¹ RS 172.222.0

² RS 831.40

³ RS 210

⁴ RS 220

⁵ RS 831.20

⁶ RS 832.20

⁷ RS 831.10

⁸ RS 831.42

LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
OLP	Ordinanza del 3 ottobre 1994 ⁹ sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
OPP2	Ordinanza del 18 aprile 1984 ¹⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;
OPPA	Ordinanza del 3 ottobre 1994 ¹¹ sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale;
PUBLICA	Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA;
SM	Servizio medico di PUBLICA = SM dell'Amministrazione generale della Confederazione.

Art. 2 Sede, nome e vigilanza

¹ La Cassa pensioni della Confederazione ha la sua sede a Berna. È iscritta nel registro di commercio sotto la denominazione «Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA».

² PUBLICA sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Art. 3 Scopo

¹ PUBLICA assicura il personale giusta l'articolo 1 della legge sulla CPC contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità.

² PUBLICA è un istituto di previdenza registrato ai sensi dell'articolo 48 LPP.

Art. 4 Altri compiti

PUBLICA esegue amministrativamente i regolamenti sulle pensioni dei magistrati e dei professori ordinari e straordinari dei Politecnici federali eletti prima del 1° gennaio 1995 giusta gli articoli 18 segg. dell'ordinanza del 16 novembre 1983¹² sul corpo insegnante dei politecnici federali.

Art. 5 Protezione e sicurezza dei dati

¹ La protezione e la sicurezza dei dati personali elaborati da PUBLICA nell'ambito dell'attuazione della previdenza professionale sono disciplinate secondo le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992¹³ sulla protezione dei dati.

² PUBLICA annuncia la sua collezione di dati all'Incaricato federale della protezione dei dati per registrazione.

⁹ RS 831.425
¹⁰ RS 831.441.1
¹¹ RS 831.411
¹² RS 414.142
¹³ RS 235.1

Art. 6 Piani di previdenza

¹ PUBBLICA gestisce segnatamente i seguenti piani di previdenza:

- a. il piano di base, che comprende l'assicurazione obbligatoria secondo la LPP e i guadagni assicurati fino a concorrenza dell'importo limite superiore moltiplicato per due secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP. Il piano di base è gestito nel sistema del primato delle prestazioni;
- b. il piano complementare, nel quale sono ammesse le persone impiegate che non adempiono le condizioni dell'assicurazione per il piano di base, nonché le componenti variabili definite dal datore di lavoro e le componenti dei guadagni assicurati eccedenti l'importo limite superiore moltiplicato per due secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP. Il piano complementare è gestito nel sistema del primato dei contributi.

² L'attribuzione delle persone impiegate che devono essere assicurate ai piani di previdenza avviene ad opera del datore di lavoro sulla base dei criteri per le condizioni d'assicurazione definiti nei piani.

³ Le seguenti disposizioni sono applicabili al piano di base.

Capitolo 2: Persone assicurate**Art. 7** Condizioni d'assicurazione

¹ Le persone impiegate sono assicurate obbligatoriamente nel piano di base di PUBBLICA, al più presto il 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 17° anno, se:

- a. il loro salario annuo calcolato su un lavoro a tempo pieno secondo l'articolo 8 supera il salario minimo previsto nella LPP; e
- b. sono occupate prevedibilmente con regolarità o in modo durevole.

² Fra il 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 17° anno e il primo giorno del mese successivo al compimento del 22° anno, le persone impiegate sono assicurate soltanto per i rischi decesso e invalidità. Esse sono assicurate anche per la vecchiaia a partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 22° anno.

³ Le persone assicurate presso PUBBLICA non possono assicurarvi il reddito da esse conseguito presso altri datori di lavoro o mediante un'attività lucrativa indipendente.

Art. 8 Persone non assicurate

Non sono assicurate presso PUBBLICA le persone impiegate:

- a. per le quali è stato definito un rapporto di lavoro limitato a un periodo non superiore ai tre mesi; se il contratto di lavoro è prolungato, l'obbligo di assicurazione inizia dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;

- b. le quali esercitano un'attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurate per un'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale;
- c. che sono invalide almeno in misura dei due terzi ai sensi dell'AI;
- d. che lavorano all'estero in quanto personale non trasferibile per il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il quale li ha reclutati sul posto, e per le quali il DFAE non ha l'obbligo di versare i contributi dell'AVS;
- e. che hanno compiuto 65 anni.

Art. 9 Inizio e fine dell'assicurazione presso PUBLICA

¹ L'assicurazione inizia con il rapporto di lavoro, ma al più presto il 1° gennaio dell'anno successivo al compimento del 17° anno.

² L'assicurazione ha termine con lo scioglimento del rapporto di lavoro, per quanto non vi siano prestazioni esigibili di vecchiaia, d'invalidità o per i superstiti.

³ Per i rischi decesso e invalidità la persona assicurata resta assicurata presso PUBLICA durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Se durante il primo mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro subentra un nuovo rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.

Art. 10 Assicurazione facoltativa

¹ La persona assicurata assoggettata all'obbligo di contribuzione presso PUBLICA durante almeno 15 anni ininterrottamente e avente più di 50 anni può, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, mantenere l'assicurazione nel piano di base senza modifica del suo guadagno assicurato.

² I contributi sono retti dall'articolo 17 capoverso 3.

³ Se è in arretrato di tre contributi mensili prima di aver compiuto 60 anni (art. 17), la persona assicurata facoltativamente è esclusa dall'assicurazione e riceve in indennità la prestazione d'uscita conformemente alla presente ordinanza. Se è in arretrato di tre contributi mensili dopo aver compiuto 60 anni, la persona assicurata facoltativamente riceve una pensione di vecchiaia sulla base della pensione acquisita. Gli eventuali contributi scoperti sono compensati.

⁴ Le persone assicurate facoltativamente costituiscono una cassa di previdenza distinta per il calcolo delle tasse amministrative. Gli statuti disciplinano i dettagli.

Capitolo 3: Basi di calcolo

Art. 11 Salario annuo determinante

¹ I datori di lavoro comunicano a PUBLICA i salari annui delle persone assicurate determinanti per l'assicurazione.

² I criteri essenziali per il calcolo del salario annuo determinante sono stabiliti per ciascuna categoria di persone assicurate secondo principi uniformi, in osservanza delle disposizioni della LPP e delle sue disposizioni d'esecuzione.

³ Nell'ambito di piani sociali il salario annuale può essere mantenuto pari al suo importo iniziale, ai fini della salvaguardia della protezione previdenziale. Il datore di lavoro è responsabile per la definizione corretta del salario annuale mantenuto e per l'annuncio a PUBBLICA.

Art. 12 Obblighi d'annuncio del datore di lavoro

¹ Il datore di lavoro annuncia a PUBBLICA entro il termine previsto le persone impiegate che devono essere assicurate nonché i dati necessari alla gestione della previdenza professionale, segnatamente il salario annuo determinante, il grado di occupazione, lo stato civile e il piano assicurativo nel quale le singole persone impiegate e le loro componenti di salario devono essere assicurate. Il datore di lavoro è responsabile della completezza e dell'esattezza dei dati.

² I dati annunciati a PUBBLICA restano di regola invariati durante l'anno civile. Le modifiche sono considerate a partire dal momento in cui il datore di lavoro le annuncia a PUBBLICA. Le modifiche del grado di occupazione e del salario annuo determinante sono adeguate nello spazio di un anno civile soltanto se sono presumibilmente durevoli e se superano il 10 per cento.

Art. 13 Guadagno assicurato

¹ Il guadagno assicurato corrisponde al salario annuo determinante, dedotto l'importo limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP (importo di coordinamento).

² Il guadagno assicurato corrisponde all'importo limite superiore moltiplicato per due volte, ma almeno a un ottavo dell'importo limite inferiore secondo l'articolo 8 capoverso 1 LPP.

³ Se il guadagno annuo diminuisce senza modifica del grado di occupazione, si procede come nel caso di libero passaggio. Le prestazioni d'uscita in tal modo liberate sono accreditate al conto risparmio speciale.

⁴ Il guadagno assicurato non è ridotto qualora dovesse essere diminuito unicamente a causa di un aumento dell'importo di coordinamento. L'importo corrispondente è tuttavia compensato in caso di un aumento successivo del guadagno assicurato.

Art. 14 Occupazione a tempo parziale; grado di occupazione medio

¹ Per le persone assicurate occupate a tempo parziale, il guadagno assicurato è calcolato sul salario annuo determinante che sarebbe conseguito mediante un grado di occupazione del 100 per cento.

² I contributi sono stabiliti in base al guadagno assicurato secondo il capoverso 1 e sono definiti in corrispondenza del grado di occupazione attuale.

³ Le prestazioni assicurate sono stabilite in base al guadagno assicurato secondo il capoverso 1 e sono definite in corrispondenza del grado di occupazione medio.

⁴ Il grado di occupazione medio è stabilito computando ciascun grado di occupazione in funzione della sua durata di validità negli anni d'assicurazione pagati. La persona assicurata può aumentare il grado di occupazione medio mediante versamento di una somma di riscatto secondo l'articolo 20 capoverso 6, fino a concorrenza del grado di occupazione attuale al momento del riscatto.

⁵ Per il calcolo delle aspettative di prestazioni figuranti nel certificato d'assicurazione è determinante il grado di occupazione proiettato. Per gli anni d'assicurazione pagati, quest'ultimo è calcolato sulla base del grado di occupazione medio, per quelli futuri sulla base del grado di occupazione attuale. Per gli anni d'assicurazione futuri si tiene conto degli anni d'assicurazione mancanti rispetto alla durata assicurativa completa di 40 anni, ma al massimo degli anni d'assicurazione ancora possibili fino al compimento di 65 anni.¹⁴

Art. 15 Anni di assicurazione

¹ Per anni di assicurazione si intende il periodo a partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 22° anno fino al momento in cui si verifica l'evento assicurato, durante il quale sono stati versati contributi per l'assicurazione delle prestazioni di vecchiaia, aumentato degli anni di assicurazione riscattati. Le componenti della prestazione d'uscita prelevate anticipatamente a scopo di promozione della proprietà d'abitazioni o trasmesse al coniuge divorziato della persona assicurata successivamente al divorzio, implicano una riduzione degli anni di assicurazione.

² In caso di decesso e di invalidità è considerato periodo di assicurazione anche il periodo fino al compimento del 65° anno.

³ I mesi incompleti sono arrotondati.

Art. 16 Congedo

¹ In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato l'assicurazione resta invariata almeno durante due mesi, salvo informazione contraria del datore di lavoro.

² Sempreché il congedo sia annunciato, la persona assicurata versa oltre ai suoi contributi quelli del datore di lavoro. Se il lavoratore non intende procedere al pagamento di contributi, è allestito un conteggio d'uscita. L'importo calcolato è accreditato fino alla fine del congedo al conto speciale di risparmio ed è fruttifero.

³ La persona assicurata può proseguire l'assicurazione durante il congedo soltanto per i rischi decesso e invalidità. Il pertinente premio rischio dev'essere pagato dal lavoratore alla fine del congedo.

⁴ I mesi interrotti sono arrotondati.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU 2002 2667).

Capitolo 4: Contributi e riscatto

Art. 17 Contributi periodici

¹ Il contributo periodico è riscosso a partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 22° anno. È a carico per metà delle persone assicurate e per metà del datore di lavoro ed è scagionato in funzione dell'età. Il cambiamento di classe di contribuzione avviene il 1° giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età corrispondente:

Classi d'età	Contributi in percentuali del guadagno assicurato
22-34	13,5
35-44	15,0
45-54	16,5
55-65	18,0

² Per le persone assicurate a partire dal 17° anno d'età secondo l'articolo 7 capoverso 1, il contributo periodico di rischio ammonta all'1 per cento del guadagno assicurato fino al compimento del 22° anno d'età. Esso è a carico per metà della persona assicurata e per metà del datore di lavoro.

³ Le persone assicurate, le quali restano assicurate facoltativamente secondo l'articolo 10 dopo lo scioglimento del loro rapporto di lavoro pagano oltre ai propri contributi, anche quelli del datore di lavoro.

Art. 18 Contributi per aumento di guadagno

¹ Le persone assicurate versano un unico contributo per ciascun aumento del guadagno assicurato che interviene a partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 22° anno, per quanto il loro grado di occupazione resti invariato. L'importo di siffatto contributo corrisponde alla seguente percentuale dell'aumento del guadagno assicurato, definita in funzione dell'età:

Età della persona assicurata al momento dell'aumento	Contributo in percentuali dell'aumento del guadagno assicurato
22-34	50
35-44	50
45-54	70
55-65	85

² Il cambiamento nella classe di contribuzione avviene il 1° giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età corrispondente.

³ In caso di aumento del guadagno assicurato, il datore di lavoro prende a carico la differenza fra l'aumento necessario del capitale di copertura e il contributo per aumento di guadagno della persona assicurata, per quanto siffatta differenza non possa essere finanziata mediante fondi destinati a tale scopo. Il contributo del datore

di lavoro deve almeno essere pari all'insieme dei contributi di tutte le persone assicurate alle sue dipendenze.

Art. 19 Pagamento dei contributi

¹ I contributi secondo gli articoli 16, 17 e 18 sono dovuti dal datore di lavoro. Essi sono versati mensilmente.

² I contributi delle persone assicurate sono ripartiti su dodici mesi e dedotti dal salario da parte del datore di lavoro.

³ Se l'assoggettamento della persona assicurata a PUBBLICA avviene prima del 15° giorno del mese, è fatturato l'intero contributo mensile. Se l'assoggettamento della persona assicurata a PUBBLICA avviene il quindicesimo giorno del mese o successivamente, sono dovuti i contributi a partire dal mese seguente. La presente disposizione è applicabile per analogia in caso di uscita da PUBBLICA.

⁴ L'obbligo di contribuzione sussiste fino al pensionamento in seguito a vecchiaia, al più tardi fino al compimento del 65° anno, fino al decesso, fino allo scioglimento del rapporto di servizio o fino all'inizio della pensione d'invalidità.

Art. 20 Riscatto di anni di assicurazione nella Cassa pensioni

¹ Le prestazioni d'uscita di altri istituti di previdenza devono essere versate a PUBBLICA. Esse sono utilizzate per il riscatto di anni di assicurazione. PUBBLICA presenta un'offerta di acquisto all'atto dell'assoggettamento a PUBBLICA.

² La somma di riscatto è stabilita in modo definitivo in base al guadagno assicurato e all'età al momento del versamento dell'importo. Essa ammonta per ogni anno di assicurazione all'1,5 per cento del guadagno assicurato al momento dell'assoggettamento all'assicurazione, moltiplicato per il fattore secondo l'allegato A, corrispondente all'età dell'assicurato al momento del versamento. Tuttavia può essere acquistato al massimo un numero ulteriore di anni di assicurazione purché, in caso di scioglimento del rapporto di servizio in seguito al compimento del 62° anno, siano raggiunti al massimo 40 anni di assicurazione.

³ L'offerta di riscatto di PUBBLICA è valevole 60 giorni. Contiene i dati concernenti il numero di anni di assicurazione che possono essere riscattati mediante la prestazione d'uscita versata nonché la somma di riscatto massima possibile.

⁴ Se la prestazione d'uscita versata dall'istituto di previdenza precedente supera i costi di riscatto dell'insieme delle prestazioni assicurative, l'eccedenza è accreditata su un conto di risparmio di PUBBLICA o utilizzata su richiesta della persona in un'altra forma ammissibile per il mantenimento della previdenza conformemente alla legge sul libero passaggio. Sia la prestazione d'uscita sia i versamenti personali sono utilizzati imperativamente in primo luogo per il riscatto conformemente al piano di base.

⁵ Se non sono versate prestazioni d'uscita a PUBBLICA o se l'importo versato dal precedente istituto di previdenza è insufficiente per il riscatto dell'insieme degli anni di assicurazione secondo il capoverso 2, le persone assicurate possono riscattare a

spese proprie tutti gli anni di assicurazione mancanti o una parte di essi mediante versamento unico o rateale.

⁶ Il pagamento di una somma di riscatto mancante è possibile anche successivamente. Per il calcolo dei costi relativi alla somma di riscatto sono determinanti l'età e il guadagno assicurato ai sensi del capoverso 2.

⁷ Se, per le fattispecie secondo i capoversi 5 o 6, la persona assicurata opta per il pagamento rateale, i dettagli del pagamento sono definiti in un accordo fra PUBLICA e la persona assicurata. La durata massima del versamento rateale è limitata al compimento del 60° anno della persona assicurata.

⁸ La persona assicurata può chiedere in ogni tempo la modifica o l'interruzione dei versamenti rateali, o effettuare un versamento unico. In tal caso PUBLICA allestisce il nuovo calcolo corrispondente.

Art. 21 Partecipazione al riscatto

Il datore di lavoro può decidere una partecipazione alla somma di riscatto.

Art. 22 Conto speciale di risparmio

¹ Gli averi depositati sul conto speciale di risparmio sono composti di importi attualmente inutilizzati della persona assicurata, occasionati dal riscatto, dal trasferimento o dalla riduzione del guadagno assicurato senza riduzione del grado d'occupazione. Gli averi depositati sul conto speciale possono essere utilizzati per attenuare la riduzione in caso di pensionamento anticipato, per finanziare la pensione transitoria o i contributi d'aumento della persona assicurata. In caso di prestazioni divenute esigibili a causa di vecchiaia, decesso, invalidità o cessazione di servizio, l'aver allora disponibile sul conto speciale di risparmio è versato in forma di capitale aggiuntivo.

² In caso di scioglimento del rapporto di lavoro è applicabile l'articolo 52.

³ La commissione della cassa decide in merito al pagamento degli interessi.

Capitolo 5: Prestazioni

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 23 Forma delle prestazioni assicurative

Le prestazioni di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti sono versate in forma di pensione. Sono fatte salve le disposizioni sulla liquidazione in capitale secondo gli articoli 35, 42 e 51.

Art. 24 Versamento delle prestazioni di PUBLICA

¹ Le prestazioni di PUBLICA sono pagate sul conto bancario o sul conto postale in Svizzera designato dall'avente diritto. PUBLICA può subordinare il pagamento alla presentazione di un certificato di vita. Gli aventi diritto domiciliati all'estero devono

consegnare ogni anno spontaneamente un certificato di vita a PUBBLICA. Condizione di pagamento è l'invio tempestivo dell'attestato concernente il diritto alle prestazioni richiesto da PUBBLICA.

² Le prestazioni periodiche di PUBBLICA sono versate mensilmente nei primi dieci giorni del mese. È versata una prestazione completa per il mese nel corso del quale il diritto alla prestazione nasce o si estingue.

Art. 25 Adeguamento al rincaro

¹ PUBBLICA adegua le pensioni in corso al rincaro, in funzione delle sue possibilità finanziarie. È fatto salvo l'articolo 36 capoverso 1 LPP.

² I datori di lavoro possono garantire totalmente o parzialmente l'adeguamento ai loro beneficiari di pensioni. I datori di lavoro giusta l'articolo 3 lettere a-c della legge sulla CPC garantiscono al loro personale l'adeguamento al rincaro nella misura del 50 per cento. PUBBLICA riserva a tale scopo una parte dei fondi provenienti dalle eccedenze d'interesse. La differenza è a carico del datore di lavoro per quanto le riserve siano insufficienti.

Art. 26 Rapporto con le prestazioni legali

Sono versate le prestazioni secondo la LPP se le prestazioni in virtù della presente ordinanza sono inferiori a quelle cui una persona assicurata nel regime obbligatorio della LPP ha diritto secondo siffatta legge.

Art. 27 Prestazioni in seguito a scioglimento del rapporto di lavoro

Se PUBBLICA rimane competente per un evento di previdenza in seguito a scioglimento del rapporto di lavoro, le prestazioni sono rette dalla presente ordinanza. L'articolo 63 è applicabile.

Art. 28 Riduzione delle prestazioni di PUBBLICA

¹ PUBBLICA riduce le sue prestazioni in misura corrispondente qualora l'AVS/AI riduca, rifiuti o revochi una prestazione in quanto l'avente diritto ha causato il decesso o l'invalidità per colpa grave o si oppone a una misura d'integrazione dell'AI.

² In casi particolarmente motivati, la riduzione delle prestazioni può essere tralasciata in tutto o in parte; la commissione della cassa decide in merito.

Art. 29 Sovraindennizzo

¹ Le prestazioni di PUBBLICA sono inoltre ridotte in caso di sovraindennizzo. Vi è sovraindennizzo se le prestazioni di PUBBLICA per l'invalidità e per i superstiti sono concomitanti con prestazioni dell'assicurazione militare, con prestazioni secondo la LAINF o con prestazioni di assicurazioni sociali o di istituti di previdenza indigeni o esteri e se superano complessivamente il 100 per cento del salario di cui la persona assicurata è presumibilmente privata. Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità è inoltre computato il reddito proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa. La

riduzione delle pensioni per i superstiti è calcolata globalmente e ripartita proporzionalmente sulle pensioni interessate.

² Le prestazioni provenienti da assicurazioni private per le quali la persona assicurata ha pagato da sé i premi, gli assegni per grandi invalidi, i versamenti a tacitazione, i versamenti a titolo di riparazione morale, non sono conteggiate nel coordinamento.

³ Le entrate dei vedovi e degli orfani ai sensi del capoverso 1 sono addizionate. Eventuali prestazioni uniche in capitale sono convertite in pensioni attuarialmente equivalenti.

⁴ Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare rifiuta o riduce le prestazioni poiché l'evento assicurato è imputabile all'avente diritto alle prestazioni, per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate le prestazioni assicurative complete.

⁵ Qualora componenti della prestazione d'uscita siano state prelevate anticipatamente a scopo di promozione della proprietà d'abitazione, sono determinanti le prestazioni che la persona assicurata avrebbe ricevuto se non fosse stato effettuato alcun prelievo anticipato.

⁶ Se un'istituzione secondo il capoverso 1 versa un capitale, lo stesso è convertito in pensioni secondo le basi attuariali della cassa e considerato nel calcolo di un'eventuale sovraindennizzo.

⁷ Se l'assicurazione contro gli infortuni o l'assicurazione militare versa una pensione d'invalidità oltre l'età di pensionamento ordinaria, la pensione di vecchiaia della cassa pagabile a partire da questa data è considerata come una pensione d'invalidità ai fini dell'applicazione del presente articolo.

⁸ La componente delle prestazioni assicurate eventualmente non pagata è devoluta alla cassa.

⁹ Nei casi di rigore PUBBLICA può rinunciare in tutto o in parte a ridurre le prestazioni; la decisione spetta alla commissione della cassa.

Art. 30 Prestazioni in casi di rigore speciali

Nei casi di rigore speciali e su richiesta motivata, la Commissione della cassa può concedere il versamento di una prestazione che non è prevista ai sensi della presente ordinanza ma che corrisponde allo scopo previdenziale della Cassa pensioni.

Art. 31 Prestazioni in caso di licenziamento senza colpa

Qualora il datore di lavoro decida di sciogliere il rapporto di lavoro di una persona assicurata senza che vi sia colpa da parte di quest'ultima, PUBBLICA può versare anticipatamente prestazioni di vecchiaia su richiesta del datore di lavoro, per quanto lo stesso prenda a carico i costi relativi. La commissione della cassa disciplina le modalità negli statuti.

Sezione 2: Prestazioni di vecchiaia

Art. 32 Importo della pensione di vecchiaia acquisita

L'importo annuo della pensione di vecchiaia acquisita corrisponde all'1,5 per cento del guadagno assicurato per ciascun anno di assicurazione, ma non può in alcun caso superare il 60 per cento del guadagno assicurato. I valori intermedi sono computati proporzionalmente.

Art. 33 Pensione di vecchiaia; diritto e importo

¹ Il diritto alla pensione di vecchiaia decorre al più presto dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 60° anno e al più tardi dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 65° anno della persona assicurata. Si estingue alla fine del mese durante il quale la persona assicurata decede.

² La persona assicurata che ha compiuto 60 anni può chiedere una pensione di vecchiaia parziale. La stessa è calcolata giusta i capoversi 3–5.

³ L'importo della pensione di vecchiaia annua corrisponde all'importo della pensione di vecchiaia acquisita al momento del pensionamento. È fatto salvo il capoverso 4.

⁴ In caso di pensionamento prima del compimento del 62° anno, la pensione di vecchiaia calcolata in virtù del capoverso 3 è ridotta dello 0,2 per cento per ogni mese precedente l'età di 62 anni.

⁵ PUBBLICA concede alla persona assicurata, fino al momento del suo pensionamento, la possibilità di riscattare totalmente o parzialmente la riduzione secondo il capoverso 4 mediante versamenti unici.

⁶ Se la persona assicurata continua a lavorare presso il medesimo datore di lavoro dopo aver compiuto 65 anni, la pensione di vecchiaia può essere differita su richiesta scritta della persona assicurata. Le rate di pensione differite sono pagate al momento della cessazione tardiva del rapporto di lavoro in un importo compresi gli interessi.

Art. 34 Pensione per i figli

¹ I beneficiari di una pensione di vecchiaia hanno diritto a una pensione per i figli per ciascun figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una pensione per gli orfani (art. 40).

² L'importo della pensione per i figli corrisponde a un sesto della pensione di vecchiaia.

Art. 35 Liquidazione in capitale

¹ PUBBLICA versa al massimo la metà della pensione di vecchiaia in forma di liquidazione in capitale, per quanto la persona assicurata presenti una domanda corrispondente al più tardi entro 3 mesi prima dell'inizio del diritto alla pensione. Le persone assicurate coniugate necessitano del consenso scritto del loro coniuge. Se la persona assicurata non ha rimborsato gli eventuali prelievi anticipati a scopo di

promozione della proprietà d'abitazioni o la parte della prestazione d'uscita trasferita in caso di divorzio, la liquidazione in capitale è ridotta nella misura del rimborso mancante.

² PUBLICA può versare una liquidazione in capitale in luogo di pensioni se l'importo della pensione di vecchiaia è inferiore al 10 per cento o se l'importo della pensione per i figli è inferiore al 2 per cento dell'importo minimo della pensione di vecchiaia secondo l'articolo 34 LAVS. L'importo è calcolato secondo le basi attuariali della Cassa pensioni.

Art. 36 Pensione transitoria

¹ Il beneficiario di una pensione di vecchiaia può chiedere una pensione transitoria. La stessa corrisponde alla pensione massima completa dell'AVS o alla metà di tale pensione, ponderata in funzione del grado di occupazione medio. Nella sua richiesta, la persona assicurata comunica a PUBLICA se intende chiedere una pensione transitoria corrispondente a una pensione dell'AVS intera o alla metà della stessa.

² La pensione transitoria è ridotta qualora la persona assicurata non raggiungesse 40 anni di assicurazione a 65 anni compiuti. La riduzione ammonta a un quarantesimo per ogni anno di assicurazione mancante.

³ La metà dei costi relativi alla pensione transitoria è addebitata alla persona assicurata in forma di una riduzione a vita della pensione di vecchiaia e delle prestazioni connesse conformemente alla tabella nell'Allegato 3, a partire dalla data in cui la persona assicurata raggiunge l'età dell'AVS.

⁴ Il datore di lavoro può assumere interamente o parzialmente il finanziamento della pensione transitoria mediante versamento unico.

⁵ La pensione transitoria può essere chiesta una sola volta, anche nel caso in cui per una persona assicurata sono previsti vari piani di assicurazione.

Sezione 3: Prestazioni per i superstiti

Art. 37 Pensione per il coniuge superstite; diritto alla prestazione

¹ Al decesso della persona assicurata, il coniuge superstite ha diritto a una pensione se:

- a. deve sopperire al mantenimento di uno o più figli;
- b. il matrimonio con il coniuge deceduto è durato almeno due anni; o
- c. riceve una pensione completa dell'AI oppure acquisisce il diritto a una tale pensione entro due anni dal decesso del coniuge.

² Il coniuge superstite che non adempie nessuno dei presupposti secondo il capoverso 1 ha diritto a un'indennità unica equivalente a tre pensioni annue. Se il diritto a una pensione nasce dopo che il coniuge superstite ha ricevuto l'indennità, la stessa è dedotta dalla pensione.

³ Il diritto alla pensione per il coniuge superstite decorre dal decesso della persona assicurata o dal giorno successivo alla cessazione del diritto della persona assicurata defunta al salario, alla pensione di vecchiaia o d'invalidità.

⁴ Al coniuge superstite che passa a nuove nozze è versata una liquidazione in capitale pari a tre pensioni annue. Il suo diritto alla pensione si estingue.

⁵ Il coniuge divorziato è parificato al coniuge vedovo se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, in virtù della sentenza di divorzio, gli è stata attribuita una pensione o una liquidazione in capitale invece di una pensione vitalizia, purché la persona assicurata deceduta fosse assicurata secondo la LPP.

Art. 38 Importo della pensione per il coniuge superstite

¹ La pensione annua per il coniuge superstite ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attivamente:
a due terzi della pensione di vecchiaia annua che il coniuge deceduto avrebbe ricevuto il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno, per quanto il suo rapporto di lavoro e il suo ultimo salario assicurato fossero rimasti invariati fino a quel momento;
- b. in caso di decesso di una persona assicurata che riscuote una pensione di vecchiaia o d'invalidità:
a due terzi della pensione annua d'invalidità o di vecchiaia riscossa da ultimo.

² La pensione per il coniuge superstite secondo l'articolo 37 capoverso 5 è calcolata conformemente alle regole della LPP. La prestazione della Cassa pensioni è tuttavia ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni di altre assicurazioni, e particolarmente a quelle dell'AVS e dell'AI, supera l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.

Art. 39 Pensione per il convivente superstite

¹ La convivenza, anche fra persone dello stesso sesso, dà diritto a una pensione per il convivente superstite in caso di decesso della persona assicurata, se:

- a. è provato che il convivente superstite ha vissuto ininterrottamente durante almeno gli ultimi cinque anni nella stessa economia domestica con la persona assicurata, fino al decesso della stessa;
- b. il convivente superstite ha ricevuto un sostegno determinante dalla persona assicurata durante almeno gli ultimi cinque anni fino al decesso della stessa;
- c. non è dato alcun diritto a una pensione per il coniuge superstite ai sensi dell'articolo 37 capoverso 1 o a una pensione per il coniuge divorziato secondo l'articolo 37 capoverso 5; e
- d. se nessuno dei due conviventi era coniugato al momento dell'evento.

² Vi è sostegno determinante secondo il capoverso 1 lettera b qualora la persona assicurata deceduta abbia sostenuto almeno la metà dei costi dell'economia domestica comune.

³ La convivenza dev'essere annunciata per scritto a PUBBLICA in forma di un contratto di mutuo sostegno. Lo stesso dev'essere trasmesso a PUBBLICA firmato da ambedue i conviventi.

⁴ Il diritto a una pensione per il convivente superstite dev'essere fatto valere al più tardi fino a tre mesi dopo il decesso della persona assicurata.

⁵ La durata di una convivenza è computata sulla durata successiva del matrimonio conformemente alle premesse per il diritto a una pensione per il coniuge superstite secondo l'articolo 37 capoverso 1 lettera b, qualora fosse stato concluso un corrispondente contratto di mutuo sostegno.

⁶ La durata e l'importo della pensione per il convivente superstite sono retti dalle disposizioni concernenti la pensione per il coniuge superstite.

Art. 40 Pensione per gli orfani; durata del diritto

¹ I figli di una persona assicurata defunta hanno diritto a una pensione per gli orfani.

² Hanno diritto a una pensione per gli orfani anche i figliastri o gli affiliati per il cui mantenimento la persona assicurata ha sopperito in parte prevalente.

³ Il diritto a una pensione per gli orfani decorre dal giorno successivo alla cessazione del diritto della persona assicurata defunta al salario, alla pensione di vecchiaia o d'invalidità.

⁴ Il diritto a una pensione per gli orfani è dato fino a quando il figlio compie 18 anni. Se è provato che il figlio è ancora in fase di formazione o è invalido per due terzi, fino a quando egli compie 25 anni.

Art. 41 Importo della pensione per gli orfani

¹ La pensione per gli orfani ammonta:

- a. in caso di decesso di una persona assicurata attivamente:
a un sesto della pensione di vecchiaia annua cui la persona assicurata avrebbe avuto diritto il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno, per quanto il suo rapporto di lavoro e il suo ultimo salario assicurato fossero rimasti invariati fino a quel momento;
- b. in caso di decesso di una persona assicurata che beneficia di una pensione di vecchiaia o d'invalidità:
a un sesto della sua pensione di vecchiaia o d'invalidità in corso.

² Gli orfani di padre e di madre nonché gli orfani il cui genitore superstite non ha alcun diritto a una pensione per coniuge o per persona convivente, ricevono la pensione per gli orfani doppia.

Art. 42 Liquidazione in capitale

PUBLICA può versare una liquidazione in capitale in luogo di pensioni qualora la pensione per il coniuge superstite ammonti a meno del 6 per cento o la pensione per gli orfani a meno del 2 per cento dell'importo minimo della pensione di vecchiaia

secondo l'articolo 34 LAVS. L'importo è calcolato secondo le basi attuariali della Cassa pensioni.

Art. 43 Capitale garantito in caso di decesso; diritto

¹ Qualora, al decesso di una persona assicurata attivamente, non decorra alcun diritto a prestazioni per i superstiti, PUBBLICA versa agli aventi diritto un capitale garantito in caso di decesso.

² Gli aventi diritto ai sensi del capoverso 1 sono, indipendentemente dal diritto ereditario, secondo l'ordine seguente:

- a. le persone che hanno ricevuto un sostegno determinante dalla persona assicurata al momento del decesso della stessa; in mancanza di queste
- b. i figli della persona assicurata defunta; in mancanza di questi
- c. i genitori.

³ All'interno di un gruppo di beneficiari, il capitale garantito in caso di decesso è ripartito in parti uguali. L'ordine dei beneficiari nonché la ripartizione prevista all'interno dei singoli gruppi possono essere modificati in ogni momento dalla persona assicurata mediante corrispondente comunicazione scritta a PUBBLICA.

⁴ Qualora non vi siano aventi diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devoluto a PUBBLICA.

Art. 44 Importo del capitale garantito in caso di decesso

Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale nella misura della prestazione d'uscita al momento del decesso della persona assicurata, ma al massimo nella misura di quattro terzi della pensione di vecchiaia annua calcolata all'età di 65 anni.

Sezione 4: Prestazioni d'invalidità

Art. 45 Pensione d'invalidità: Diritto e durata

¹ Una persona assicurata avente diritto a una pensione ai sensi dell'AI ha diritto a una pensione d'invalidità di PUBBLICA qualora fosse stata assicurata presso PUBBLICA al momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro, la cui causa ha portato all'invalidità.

² Le decisioni dell'AI concernente l'inizio dell'invalidità e il grado d'invalidità sono vincolanti per PUBBLICA.

³ Il diritto a una pensione d'invalidità di PUBBLICA si estingue nel medesimo momento in cui si estingue il diritto a una pensione dell'AI, tuttavia al più tardi il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno della persona assicurata. A partire da tale data vi è il diritto a una pensione di vecchiaia giusta l'articolo 33.

⁴ PUBBLICA non paga alcuna prestazione d'invalidità finché non è stata presentata la decisione dell'AI.

Art. 46 Reintegrazione

Se si estinguono il diritto a una pensione dell'AI e, in conseguenza, il diritto a una pensione d'invalidità di PUBBLICA, è calcolata una prestazione d'uscita sulla base dell'età della persona assicurata al momento della cessazione della pensione d'invalidità e sulla base del guadagno assicurato al momento dell'inizio della pensione d'invalidità. Il guadagno assicurato è adattato a tale scopo agli adeguamenti al rincaro della pensione d'invalidità intervenuti nel frattempo. La presente disposizione si applica per analogia in caso di invalidità parziale. È fatta salva l'invalidità professionale secondo l'articolo 48.

Art. 47 Importo della pensione d'invalidità

¹ La pensione d'invalidità annua intera di PUBBLICA corrisponde all'importo annuo della pensione di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe ricevuto il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno, per quanto il suo rapporto di lavoro e il suo ultimo salario assicurato fossero rimasti invariati fino a quel momento.

² La persona assicurata ha diritto:

- a. a una pensione intera per un grado d'invalidità del $66\frac{2}{3}$ per cento almeno;
- b. alla metà della pensione intera per un grado d'invalidità del 50 per cento almeno;
- c. a un quarto della pensione intera per un grado d'invalidità del 40 per cento almeno.

³ La persona assicurata ha diritto alla metà della pensione per un grado d'invalidità del 40 per cento almeno, per quanto l'AI constati un caso di rigore.

Art. 48 Invalidità professionale; pensione di sostituzione AI

¹ Il datore di lavoro provvede a dichiarare se il suo personale deve essere assicurato contro l'invalidità professionale ulteriormente all'invalidità ai sensi dell'articolo 45. Siffatta dichiarazione è oggetto di un accordo contrattuale. Il datore di lavoro secondo l'articolo 3 lettera a della legge sulla CPC assicura il suo personale contro l'invalidità professionale. Il SM constata su domanda del datore di lavoro se vi è invalidità professionale. Il datore di lavoro deve fornire i documenti corrispondenti.

² Vi è invalidità professionale qualora, per motivi di salute, una persona assicurata non sia più idonea all'esercizio delle sue funzioni o di altre funzioni che si possono ragionevolmente pretendere da lei.

³ Vi è invalidità professionale parziale qualora, per motivi di salute, la persona assicurata debba ridurre il suo grado di occupazione nell'esercizio delle sue funzioni o di altre, o qualora, per motivi di salute, la persona assicurata non possa più fornire la sua prestazione e per tale motivo le sia ridotto il salario.

⁴ Qualora il SM constati l'esistenza di un'invalidità professionale, le persone assicurate che hanno compiuto 50 anni e che non hanno diritto a una pensione dell'AI o che hanno diritto soltanto a una pensione parziale dell'AI, ricevono una pensione d'invalidità professionale da PUBBLICA. In casi speciali PUBBLICA può, su domanda del datore di lavoro, attribuire prestazioni anche a persone assicurate più giovani. Nel caso in cui la Confederazione sia datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 lettera a della legge sulla CPC è necessario il consenso del Dipartimento federale delle finanze.

⁵ Qualora PUBBLICA versi una pensione d'invalidità ai sensi del presente articolo, ai beneficiari è versata una pensione di sostituzione dell'AI fino all'insorgenza del diritto a una pensione intera dell'AI o a una pensione di vecchiaia dell'AVS. La stessa non deve essere rimborsata dalle persone assicurate. L'articolo 36 non si applica alla pensione di sostituzione dell'AI.

⁶ Il diritto a una pensione d'invalidità professionale e a una pensione di sostituzione dell'AI si estingue non appena la persona assicurata ha diritto a una pensione intera dell'AI o a una pensione di vecchiaia dell'AVS oppure non appena l'invalidità professionale ha cessato di esistere in base agli accertamenti del SM. Le pensioni di sostituzione dell'AI pagate in eccedenza devono essere restituite a PUBBLICA qualora l'AI versi le sue pensioni retroattivamente.

⁷ I costi delle prestazioni in caso d'invalidità professionale devono essere accreditati dal datore di lavoro a PUBBLICA mediante versamento del corrispondente capitale di copertura.

Art. 49 Importo della pensione d'invalidità professionale e della pensione di sostituzione dell'AI

¹ La pensione d'invalidità professionale annua intera corrisponde alla pensione annua intera di PUBBLICA ai sensi dell'articolo 47.

² La pensione di sostituzione annua dell'AI corrisponde alla pensione massima intera dell'AVS.

³ In caso d'invalidità professionale parziale con grado di occupazione ridotto, la persona assicurata ha diritto a una pensione parziale nonché a una pensione parziale di sostituzione dell'AI. La pensione parziale nonché la pensione parziale di sostituzione dell'AI corrispondono a una quota della pensione d'invalidità professionale annua intera e della pensione di sostituzione dell'AI conformemente ai capoversi 1 e 2, nei limiti del grado d'invalidità professionale constatato dal SM.

⁴ In caso d'invalidità professionale parziale con riduzione di salario, la persona assicurata ha diritto a una pensione parziale nonché a una pensione parziale di sostituzione dell'AI. La pensione parziale nonché la pensione parziale di sostituzione dell'AI sono calcolate conformemente al capoverso 3. Il grado d'invalidità professionale corrisponde alla perdita di guadagno percentuale.

⁵ In caso d'invalidità professionale parziale con grado di occupazione e salario ridotti, la pensione parziale nonché la pensione parziale di sostituzione dell'AI si calcolano conformemente al capoverso 3. Per il calcolo dell'invalidità professionale è determinante il guadagno assicurato precedente.

⁶ L'importo della pensione d'invalidità professionale sommato all'importo di una pensione d'invalidità parziale di PUBBLICA ai sensi dell'articolo 47 non può superare l'importo di una pensione intera ai sensi del capoverso 1. L'importo della pensione di sostituzione dell'AI sommato all'importo di una pensione parziale dell'AI non può superare l'importo della pensione di vecchiaia massima intera dell'AVS.

Art. 50 Pensione per i figli

¹ I beneficiari di una pensione d'invalidità o di una pensione d'invalidità professionale ai sensi degli articoli 45 e 48 hanno diritto a una pensione per i figli per ogni figlio che, qualora essi fossero decedute, avrebbe diritto a una pensione per gli orfani (art. 40). In caso d'invalidità professionale le pensioni per i figli sono finanziate dal datore di lavoro mediante versamento del corrispondente capitale di copertura.

² L'importo delle pensioni per i figli corrisponde per ogni figlio a un sesto della pensione d'invalidità e della pensione d'invalidità professionale, esclusa la pensione di sostituzione dell'AI.

³ Il diritto a una pensione per i figli sorge contemporaneamente al diritto a una pensione d'invalidità o a una pensione d'invalidità professionale. Si estingue con la cessazione della pensione d'invalidità o della pensione d'invalidità professionale, o qualora le condizioni secondo l'articolo 40 capoverso 4 non siano più adempiute.

Art. 51 Liquidazione in capitale

PUBLICA può versare una liquidazione in capitale in luogo di pensioni se l'importo della pensione d'invalidità o della pensione d'invalidità professionale è inferiore al 10 per cento o se l'importo della pensione per i figli è inferiore al 2 per cento dell'importo minimo della pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 34 LAVS. L'importo è calcolato secondo le basi attuariali della Cassa pensioni.

Capitolo 6: Prestazione d'uscita

Art. 52 Diritto alla prestazione

¹ Se il rapporto di lavoro è parzialmente o totalmente sciolto, la persona assicurata ha diritto a una prestazione d'uscita qualora non abbia diritto a prestazioni assicurative e non continui l'assicurazione.

² PUBBLICA versa la prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro o soddisfa la pretesa mediante versamento su una polizza di libero passaggio, su un conto di libero passaggio oppure all'istituto collettore.

³ La persona assicurata può esigere che la prestazione d'uscita sia pagata in contanti se:

- a. lascia definitivamente la Svizzera;
- b. comincia un'attività lucrativa indipendente e non soggiace più alla previdenza professionale obbligatoria; o
- c. la prestazione d'uscita è inferiore al suo contributo annuo.

⁴ Il pagamento in contanti a persone assicurate coniugate è ammesso soltanto se il coniuge ne dà il consenso scritto.

Art. 53 Importo della prestazione d'uscita

¹ Il valore attuale della prestazione acquisita è calcolato moltiplicando l'importo della pensione di vecchiaia acquisita al termine del rapporto di lavoro con il fattore del valore attuale secondo l'Allegato A, corrispondente all'età della persona assicurata. La prestazione d'uscita corrisponde al valore attuale della prestazione acquisita, aumentata se del caso di un eventuale saldo del conto speciale di risparmio.

² La persona assicurata ha in ogni caso almeno diritto alle prestazioni d'entrata fornite compresi gli interessi in ragione dell'interesse tecnico della cassa nonché ai contributi da essa versati durante la durata di contribuzione, compreso un supplemento del 4 per cento per ogni anno d'età a partire dall'età di 20 anni, ma al massimo del 100 per cento. I contributi di rischio che la persona assicurata ha versato prima di compiere 22 anni non sono considerati.

³ Se la persona assicurata non ha ancora pagato una parte della somma di riscatto, il valore attuale del saldo è dedotto dalla prestazione d'uscita secondo il capoverso 1.

⁴ Se il datore di lavoro ha partecipato alla somma di riscatto secondo l'articolo 21, l'importo corrispondente è dedotto dalla prestazione d'uscita secondo il capoverso 1. La deduzione diminuisce nella misura di un decimo dell'importo sostenuto dal datore di lavoro per ogni anno di contribuzione completo. La deduzione è calcolata mensilmente.

Capitolo 7: Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 54 Prelievo anticipato e costituzione in pegno

¹ Per finanziare la proprietà d'abitazioni per uso proprio ai sensi degli articoli da 1 a 4 OPPA, le persone assicurate possono chiedere il prelievo anticipato delle prestazioni di PUBBLICA prima della loro esigibilità, o costituire in pegno il diritto a prestazioni.

² Per il prelievo anticipato e per la costituzione in pegno a scopo di finanziamento della proprietà d'abitazioni, PUBBLICA può riscuotere tasse amministrative. Le stesse sono disciplinate negli statuti e comunicate previamente su richiesta alle persone assicurate.

Art. 55 Prelievo anticipato

¹ Le richieste di prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio sono trattate in base alla successione in cui sono state ricevute.

² L'importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. Esso non riguarda l'acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione o di partecipazioni analoghe.

³ Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni, l'ultima volta tre anni prima della data più prossima possibile d'insorgenza del diritto a prestazioni di vecchiaia (art. 33 cpv. 1).

⁴ Fino a 50 anni le persone assicurate possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione d'uscita. Le persone assicurate di oltre 50 anni possono prelevare al massimo la prestazione d'uscita cui avrebbero avuto diritto all'età di 50 anni oppure la metà della prestazione d'uscita cui hanno diritto al momento del prelievo.

⁵ Se fa uso di un prelievo anticipato o di una costituzione in pegno, la persona assicurata deve presentare i documenti contrattuali concernenti l'acquisto, la costruzione di una proprietà d'abitazione o l'ammortamento di mutui ipotecari, il regolamento, rispettivamente il contratto di locazione o il contratto di mutuo in caso di acquisto di quote di partecipazione con la società per la costruzione di abitazioni e i documenti corrispondenti in caso di partecipazioni analoghe. Nel caso di persone assicurate coniugate è inoltre necessario il consenso scritto del coniuge.

⁶ Per il resto si applicano le corrispondenti disposizioni legali concernenti la promozione di proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

Art. 56 Calcolo del diritto alle prestazioni rimanenti

¹ In caso di prelievo anticipato, gli anni di assicurazione sono ridotti in funzione della relazione fra l'importo prelevato anticipatamente e il valore attuale delle prestazioni acquisite al momento del versamento.

² La somma dei pagamenti effettuati dalla persona assicurata fino al momento del prelievo anticipato (contributi personali senza interessi e importi già pagati per il riscatto di anni di assicurazione compresi gli interessi) è ridotta in funzione della relazione fra la prestazione versata e il valore attuale delle prestazioni acquisite prima del versamento.

³ Per evitare che la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso di decesso o di invalidità, PUBBLICA informa la persona assicurata sulle possibilità di un'assicurazione rischio.

Art. 57 Rimborso e riscatto di anni di assicurazione

¹ Qualora la persona assicurata rimborsi il prelievo anticipato, gli anni di assicurazione così riscattati sono calcolati secondo le regole secondo l'articolo 20 capoverso 2. Per il calcolo sono determinanti l'età e il guadagno assicurato al momento del rimborso. L'importo minimo del rimborso è di 20 000 franchi. Il rimborso in forma rateale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 7 è escluso.

² I riscatti di anni di assicurazione sono possibili soltanto fino a concorrenza di quarant'anni di assicurazione al massimo, tenuto conto dei prelievi anticipati.

Art. 58 Costituzione in pegno

L'importo massimo da costituire in pegno corrisponde all'importo massimo che può essere oggetto di un prelievo anticipato. Se la prestazione d'uscita è costituita in pegno e il pegno deve essere realizzato, le conseguenze sono le stesse come in caso di prelievo anticipato.

Capitolo 8: Divorzio**Art. 59** Trasferimento di una quota della prestazione d'uscita in caso di divorzio

In caso di divorzio, il trasferimento su ordine del giudice di una quota della prestazione d'uscita all'istituto di previdenza del coniuge divorziato comporta una riduzione delle prestazioni assicurate. Si applicano le disposizioni corrispondenti del CC, della LPP e della LLP.

Art. 60 Calcolo del diritto alle prestazioni rimanenti, riacquisto

¹ Il diritto alle prestazioni è calcolato nuovamente in deduzione della prestazione d'uscita trasferita al coniuge divorziato della persona assicurata. Gli anni di assicurazione sono dedotti in modo che il valore attuale delle prestazioni sia ridotto della prestazione d'uscita.

² La somma dei pagamenti effettuati dalla persona assicurata fino al divorzio (contributi personali senza interesse e importi già pagati per il riscatto di anni di assicurazione compresi gli interessi) è ridotta in funzione della relazione fra la prestazione versata e il valore attuale delle prestazioni acquisite prima del versamento.

³ La persona assicurata può riacquistare totalmente o parzialmente le prestazioni ridotte giusta i capoversi 1 e 2 mediante versamento unico o rateale. L'articolo 20 capoverso 7 è applicabile per analogia. Il riacquisto è calcolato conformemente all'articolo 20 capoverso 6.

⁴ Gli importi trasferiti a favore della persona assicurata in seguito a divorzio sono utilizzati giusta l'articolo 20.

Capitolo 9: Disposizioni comuni; rimedi giuridici**Art. 61** Obbligo della persona assicurata di informare e di annunciare

¹ Le persone impiegate da assicurare nonché le persone assicurate sono tenute a fornire a PUBBLICA informazioni conformi alla verità su tutti i fatti concernenti le loro relazioni con PUBBLICA e a consegnare tutti i documenti necessari. I beneficiari di prestazioni d'invalidità di PUBBLICA devono annunciare a PUBBLICA tutti i redditi derivanti da altre pensioni o da attività lucrative nonché la modifica del grado d'invalidità.

² Le persone assicurate che fanno valere pretese presso PUBLICA sono tenute:

- a. a fornire le informazioni necessarie al SM;
- b. nel caso in cui queste informazioni non fossero sufficienti, ad autorizzare i loro medici e i loro assicuratori a fornire al SM le informazioni complete necessarie per determinare l'obbligo di prestazione di PUBLICA; e
- c. a sottoporsi a un esame medico se PUBLICA lo ritenesse necessario.

³ Le spese cagionate a PUBLICA dall'inosservanza intenzionale o per grave negligenza di questi obblighi, devono essere rimborsate dal colpevole a PUBLICA.

⁴ Alle informazioni fornite al SM sono applicabili le prescrizioni in materia di protezione dei dati nell'Amministrazione federale e le disposizioni concernenti il SM della legislazione sul personale della Confederazione.

⁵ Le pretese verso altre assicurazioni o persone civilmente responsabili devono essere annunciate spontaneamente a PUBLICA. In caso di rifiuto, PUBLICA può ridurre o sospendere il pagamento di prestazioni.

Art. 62 Divieto di cessione e di costituzione in pegno

Il diritto a prestazioni di PUBLICA non può essere costituito in pegno né ceduto prima della sua scadenza. Sono eccettuati il prelievo e la costituzione in pegno a scopo di promozione della proprietà d'abitazioni (art. 54 segg.).

Art. 63 Compensazione e computo

Se PUBLICA ha fornito una prestazione d'uscita, la stessa deve essere rimborsata o compensata nella misura in cui PUBLICA debba versare successivamente prestazioni per gli invalidi o per i superstiti.

Art. 64 Rettifica di prestazioni della Cassa pensioni, restituzione, prescrizione

¹ Se in un secondo tempo risulta che una prestazione è stata calcolata erroneamente, PUBLICA rettifica l'importo in previsione di pagamenti futuri. Le prestazioni dovute a PUBLICA sono pagate posticipatamente con gli interessi.

² Chiunque incassa una prestazione di PUBLICA cui non ha diritto deve rimborsarla. La prestazione è rimborsata di regola con gli interessi. Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa è possibile rinunciare totalmente o parzialmente alla restituzione di prestazioni di PUBLICA; gli statuti disciplinano i dettagli.

³ L'interesse su prestazioni d'uscita pagate tardivamente è retto dall'articolo 7 OLP; per le altre prestazioni della cassa esso corrisponde al tasso d'interesse tecnico.

⁴ I crediti che riguardano contributi e prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, i crediti che riguardano contributi e prestazioni unici in dieci anni.

Art. 65 Rimedi giuridici

¹ Per le azioni promosse in seguito a vertenze fra PUBBLICA e i datori di lavoro, le persone assicurate o i beneficiari di pensioni sono competenti le autorità designate dai Cantoni giusta l'articolo 73 LPP.

² Il foro è la sede o il domicilio svizzero del convenuto oppure il luogo d'insediamento dell'impresa nella quale è stato impiegata la persona assicurata.

³ Contro le decisioni di ultima istanza delle autorità cantionali è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

Capitolo 10: Disposizioni finali**Sezione 1: Disposizioni transitorie****Art. 66** Applicazione temporale del piano di base

¹ Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle persone assicurate trasferite dall'attuale Cassa pensioni a PUBBLICA, a partire dalla data del trasferimento.

² Se l'incapacità di lavoro accertata prima del trasferimento a PUBBLICA sfocia in un'invalidità successivamente a detto trasferimento, si applicano le disposizioni della presente ordinanza nel caso in cui il diritto a prestazioni d'invalidità sorge dopo l'entrata in vigore delle presente ordinanza.

Art. 67 Trasferimento CPC – PUBBLICA

¹ In caso di trasferimento dalla CPC a PUBBLICA, alle persone assicurate è accreditato il valore attuale delle prestazioni acquisite.

² La quota del valore attuale corrispondente al guadagno assicurato fino a concorrenza dell'importo limite superiore secondo l'articolo 8 LPP moltiplicato per due volte è accreditato nel piano di base in funzione degli anni di assicurazione accumulati. La quota corrispondente alle quote di salario eccedenti è accreditata nell'ambito del piano complementare. Tale quota è accreditata al conto speciale di risparmio qualora il datore di lavoro della persona assicurata non preveda un piano complementare. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 71.

Art. 68 Congedo non pagato al momento del trasferimento

Le persone assicurate in congedo non pagato al momento del trasferimento sottostanno alle nuove disposizioni a partire dalla data del trasferimento.

Art. 69 Anni di assicurazione secondo il diritto previdente

¹ Gli anni di assicurazione acquisiti dalla persona assicurata secondo il diritto previdente sono assunti da PUBBLICA al momento del trasferimento. Per le persone assicurate che, al momento del trasferimento, non comprovano un grado di occupazione a tempo pieno, il grado di occupazione attuale al momento del trasferimento vale

come grado di occupazione medio per gli anni di assicurazione secondo il diritto previgente.

² È fatto salvo l'articolo 72 capoverso 2.

Art. 70 Persona assoggettata all'assicurazione facoltativa secondo il diritto previgente

¹ Le persone assoggettate all'assicurazione facoltativa secondo il diritto previgente sono trasferite a PUBBLICA alla data stabilita dal Consiglio federale per quanto non abbiano disdetto la loro assicurazione sei mesi prima di tale data.

² Le disposizioni secondo l'articolo 66 in correlazione con l'articolo 10 si applicano per analogia alle persone assoggettate all'assicurazione facoltativa trasferite a PUBBLICA.

Art. 71¹⁵ Guadagno assicurato precedente

¹ Le persone assicurate che mantengono il loro guadagno assicurato ai sensi dell'articolo 22 capoverso 1 della legge sulla CPC sono assicurate con l'intero guadagno assicurato nella stessa estensione nel piano di base.

² Le persone assicurate che hanno mantenuto il loro guadagno assicurato anteriore più elevato conformemente all'articolo 25 capoversi 2 e 3 degli Statuti della CPC del 24 agosto 1994¹⁶ sono considerate nel piano di base di PUBBLICA soltanto in funzione del guadagno assicurato attuale.

³ La persona assicurata è assunta nel piano complementare nella misura della parte del guadagno assicurato non considerata nel piano di base. Se non è d'accordo, lo comunica a PUBBLICA prima del trasferimento. In tal caso, PUBBLICA le apre un conto speciale di risparmio in proporzione della parte del guadagno assicurato non considerata nel piano di base.

⁴ Se la persona è assicurata nel piano complementare conformemente al capoverso 3, al pagamento dei contributi si applicano i seguenti principi:

- a. se, prima del trasferimento a PUBBLICA, si era assunta anche i contributi del datore di lavoro conformemente all'articolo 25 capoverso 2 degli Statuti della CPC, la persona assicurata versa, oltre ai propri, anche i contributi del datore di lavoro conformemente all'allegato 1 dell'ordinanza del 25 aprile 2001¹⁷ concernente l'assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2);
- b. se, prima del trasferimento della persona assicurata a PUBBLICA, il datore di lavoro aveva partecipato alle spese conformemente all'articolo 25 capoverso 3 degli Statuti della CPC, i contributi sono ripartiti secondo l'allegato 1 dell'OCPC 2. Spetta al datore di lavoro applicare le deroghe all'obbligo di

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 giu. 2002, in vigore dal 1° ago. 2002 (RU **2002** 2667).

¹⁶ RS **172.222.1**

¹⁷ RS **172.222.034.2**

contribuzione concordate tra la persona assicurata e il datore di lavoro prima del trasferimento a PUBBLICA.

Art. 72 Riscatto di anni di assicurazione secondo il diritto previgente

¹ I contratti concernenti i pagamenti rateali correnti secondo il diritto previgente per il riscatto di anni di assicurazione sono convertiti al momento del trasferimento a PUBBLICA in convenzioni attuarialmente equivalenti; gli ammortamenti pagati in precedenza sono considerati secondo il valore attuale da trasferire giusta l'articolo 67.

² Gli anni di assicurazione precedenti l'età di 22 anni giusta l'articolo 27 capoverso 2 dell'ordinanza del 24 agosto 1994¹⁸ concernente la Cassa pensioni della Confederazione sono compensati con il valore attuale accreditato secondo l'articolo 67 capoverso 1. Per il calcolo della prestazione d'uscita minima giusta l'articolo 53 capoverso 2 sono considerati i contributi pagati dalla persona assicurata a partire dai 20 anni d'età e prima dei 22.

³ Le offerte di riscatto pendenti al momento del trasferimento a PUBBLICA sono trattate ai sensi la presente ordinanza. Il termine per l'accettazione dell'offerta è di sei mesi al massimo.

Art. 73 Pensioni secondo il diritto previgente

¹ Le pensioni maturate in virtù del diritto previgente non subiscono alcuna modifica mediante l'entrata in vigore della presente ordinanza. Gli adeguamenti al rincaro sono retti dalle disposizioni della presente ordinanza.

² Le revisioni di pensioni d'invalidità in seguito a determinazione del nuovo grado d'invalidità sono effettuate sulla base delle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 74 Regimi transitori secondo il diritto previgente

I diritti dei congiunti delle donne della generazione d'entrata secondo l'articolo 71 capoverso 1 dell'ordinanza del 24 agosto 1994¹⁹ concernente la Cassa pensioni della Confederazione sono garantiti. In luogo del supplemento fisso subentra la pensione transitoria, non rimborsabile, calcolata ai sensi della presente ordinanza.

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 75

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

¹⁸ RS 172.222.1

¹⁹ RS 172.222.1

Allegato 1
(art. 20 cpv. 2)

Tariffa per il calcolo dei costi per il riscatto di anni di assicurazione, rispettivamente del valore attuale della pensione di vecchiaia e delle prestazioni connesse²⁰

Età	Fattore	Età	Fattore
22	6.148	44	7.773
23	6.222	45	7.847
24	6.296	46	8.128
25	6.369	47	8.419
26	6.443	48	8.720
27	6.517	49	9.030
28	6.591	50	9.351
29	6.665	51	9.682
30	6.739	52	10.022
31	6.813	53	10.373
32	6.887	54	10.733
33	6.961	55	11.103
34	7.034	56	11.487
35	7.108	57	11.883
36	7.182	58	12.295
37	7.256	59	12.728
38	7.330	60	13.185
39	7.404	61	13.674
40	7.478	62	14.206
41	7.552	63	14.310
42	7.625	64	14.425
43	7.699	65	14.558

²⁰ Le cifre delle tabelle sono state calcolate secondo i principi della CFA 2000.

Allegato 2
(art. 20 cpv. 7)

Ammortamento fino all'età di 60 anni²¹

Anni	Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	0	0.4345	0.4350	0.4354	0.4359	0.4363	0.4368	0.4372	0.4377	0.4381	0.4385	0.4390	0.4394
23		0.4399	0.4404	0.4408	0.4413	0.4418	0.4423	0.4427	0.4432	0.4437	0.4442	0.4446	0.4451
24		0.4456	0.4461	0.4466	0.4471	0.4476	0.4481	0.4486	0.4491	0.4496	0.4502	0.4507	0.4512
25		0.4517	0.4522	0.4528	0.4533	0.4539	0.4544	0.4549	0.4555	0.4560	0.4566	0.4571	0.4577
26		0.4582	0.4588	0.4594	0.4600	0.4605	0.4611	0.4617	0.4623	0.4629	0.4635	0.4641	0.4646
27		0.4652	0.4659	0.4665	0.4671	0.4677	0.4683	0.4690	0.4696	0.4702	0.4709	0.4715	0.4721
28		0.4728	0.4734	0.4741	0.4748	0.4754	0.4761	0.4768	0.4774	0.4781	0.4788	0.4795	0.4802
29		0.4808	0.4815	0.4823	0.4830	0.4837	0.4844	0.4851	0.4858	0.4866	0.4873	0.4880	0.4887
30		0.4895	0.4902	0.4910	0.4918	0.4926	0.4933	0.4941	0.4949	0.4957	0.4965	0.4973	0.4981
31		0.4989	0.4997	0.5005	0.5013	0.5021	0.5030	0.5038	0.5047	0.5055	0.5063	0.5072	0.5080
32		0.5089	0.5098	0.5107	0.5115	0.5124	0.5133	0.5142	0.5152	0.5161	0.5170	0.5179	0.5188
33		0.5197	0.5207	0.5216	0.5226	0.5236	0.5246	0.5255	0.5265	0.5275	0.5285	0.5295	0.5305
34		0.5315	0.5325	0.5335	0.5346	0.5356	0.5367	0.5377	0.5388	0.5399	0.5409	0.5420	0.5431
35		0.5442	0.5453	0.5464	0.5476	0.5487	0.5498	0.5510	0.5521	0.5533	0.5545	0.5556	0.5568
36		0.5580	0.5592	0.5604	0.5617	0.5629	0.5642	0.5654	0.5667	0.5679	0.5692	0.5705	0.5718
37		0.5731	0.5744	0.5757	0.5771	0.5784	0.5798	0.5812	0.5826	0.5839	0.5853	0.5867	0.5881
38		0.5896	0.5910	0.5925	0.5940	0.5955	0.5970	0.5985	0.6000	0.6016	0.6031	0.6046	0.6062

²¹ Le cifre delle tabelle sono state calcolate secondo i principi della CFA 2000.

Anni	Mesi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	0.6077	0.6094	0.6110	0.6126	0.6143	0.6159	0.6176	0.6193	0.6209	0.6226	0.6243	0.6260
40	0.6277	0.6295	0.6313	0.6332	0.6350	0.6368	0.6387	0.6405	0.6424	0.6443	0.6462	0.6481
41	0.6500	0.6520	0.6540	0.6560	0.6580	0.6601	0.6621	0.6642	0.6663	0.6684	0.6705	0.6726
42	0.6748	0.6770	0.6793	0.6815	0.6838	0.6861	0.6884	0.6908	0.6931	0.6955	0.6978	0.7002
43	0.7026	0.7052	0.7077	0.7103	0.7128	0.7154	0.7181	0.7207	0.7233	0.7260	0.7287	0.7314
44	0.7341	0.7370	0.7399	0.7428	0.7457	0.7486	0.7516	0.7546	0.7576	0.7606	0.7637	0.7668
45	0.7699	0.7732	0.7764	0.7798	0.7831	0.7865	0.7899	0.7933	0.7968	0.8003	0.8038	0.8074
46	0.8110	0.8147	0.8185	0.8223	0.8262	0.8301	0.8340	0.8380	0.8420	0.8460	0.8501	0.8542
47	0.8584	0.8628	0.8672	0.8716	0.8761	0.8807	0.8853	0.8899	0.8946	0.8993	0.9041	0.9090
48	0.9138	0.9190	0.9242	0.9294	0.9347	0.9401	0.9455	0.9510	0.9566	0.9622	0.9679	0.9736
49	0.9795	0.9856	0.9918	0.9980	1.0044	1.0108	1.0173	1.0239	1.0306	1.0374	1.0442	1.0512
50	1.0582	1.0656	1.0731	1.0807	1.0884	1.0962	1.1041	1.1122	1.1203	1.1286	1.1370	1.1455
51	1.1542	1.1633	1.1726	1.1820	1.1916	1.2013	1.2112	1.2213	1.2315	1.2419	1.2525	1.2633
52	1.2742	1.2857	1.2975	1.3094	1.3216	1.3340	1.3466	1.3595	1.3726	1.3859	1.3996	1.4135
53	1.4277	1.4427	1.4580	1.4737	1.4897	1.5060	1.5228	1.5399	1.5573	1.5752	1.5935	1.6123
54	1.6314	1.6518	1.6727	1.6942	1.7162	1.7388	1.7620	1.7858	1.8103	1.8354	1.8613	1.8879
55	1.9153	1.9446	1.9748	2.0060	2.0382	2.0714	2.1057	2.1412	2.1779	2.2159	2.2552	2.2959
56	2.3382	2.3840	2.4317	2.4813	2.5329	2.5868	2.6430	2.7017	2.7630	2.8273	2.8945	2.9651
57	3.0391	3.1210	3.2074	3.2987	3.3954	3.4978	3.6067	3.7226	3.8462	3.9782	4.1196	4.2715
58	4.4350	4.6215	4.8244	5.0459	5.2888	5.5562	5.8521	6.1812	6.5496	6.9648	7.4360	7.9758
59	8.5999	9.3817	10.3199	11.4666	12.8999	14.7427	17.1999	20.6398	25.7998	34.3997	51.5996	103.1992

Allegato 3
(art. 36 cpv. 2)

Tariffa per il rimborso della pensione transitoria²²

Riduzione mensile della pensione di vecchiaia in seguito a riscossione di una pensione transitoria di 1000 franchi

Età all'inizio del pagamento	Età al termine del pagamento	
	63	65
60	106.65	196.40
61	69.35	153.10
62	33.80	111.90
63	0.–	72.65
64		35.35
65		0.–

Esempio:

Pensione di vecchiaia mensile: 3000 franchi

Pensione transitoria: 1200 franchi, versata dai 62 ai 65 anni

Riduzione mensile immediata della pensione di vecchiaia a partire dall'età di 65 anni: franchi 134.30 = $1200/1000 * 111.90$

²² Le cifre delle tabelle sono state calcolate secondo i principi della CFA 2000.